



Comune di Rignano Flaminio

Città Metropolitana di Roma Capitale

Pzza IV Novembre, n.1- 00068
P.IVA 02130281005 – C.F. 80163710587

Prot. n. 6229

ORDINANZA N. 17 DEL 17.03.2020

OGGETTO : Emergenza coronavirus COVID-19. Ordinanza contingibile ed urgente per la chiusura ed il divieto di accesso ai giardini comunali, al cimitero ed al centro di raccolta rifiuti.

IL SINDACO

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6, avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologico da COVID-19";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTI inoltre i DPCM dell' 8, del 9 e dell'11 marzo 2020 con i quali il Governo, tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, ha disposto ulteriori norme a cui attenersi per contenere la diffusione del virus;

VISTA la nota della ASL Roma 4 –Servizio UOS SISP Rignano Flaminio acquisita al protocollo dell'Ente al n. 5889 del 12.03.2020 con la quale si comunica l'avvenuta notifica da parte dell'Ospedale Spallanzani di Roma di un caso Positivo da COVID-19 di un cittadino domiciliato in questo Comune;

VISTA la nota dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile avente ad oggetto" Misure operative di Protezione civile inerenti "la definizione della catena di Comando e controllo del flusso di Comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus Covid-19 " prot. n. 021992 del 05.03.2020 che cita testualmente " Il Comune con almeno un caso di positività da COVID-19 che abbia legame con i focolai accertati in Nord Italia o in paesi esteri con focolai accertati dall'OMS (Cina, Iran, Corea del Sud): l'Autorità Comunale di Protezione Civile dovrà valutare l'eventuale attivazione del COC con le Funzioni di Supporto necessarie a fronteggiare la situazione emergenziale nel proprio Comune";

VISTA la propria Ordinanza n. 15 del 12.03.2020 relativa all'apertura del C.O.C. (Centro Operativo Comunale);

RILEVATO che si rende necessario porre in essere ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati ad evitare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione della dichiarata epidemia da COVID-19;

RITENUTO che, per garantire le azioni di cui al punto precedente, si rende necessario disporre la chiusura temporanea dei GIARDINI PUBBLICI/AREE VERDI COMUNALI, del CIMITERO COMUNALE e del CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI, in quanto non è possibile assicurare il rispetto della distanza interpersonale di 1 mt. di cui all'allegato 1 lett.d) del DPCM 8 marzo 2020 e sono luoghi che si prestano ad assembramenti non consentiti dalle citate norme;

VISTA la legge n.225 del 24.02.92;

VISTO l'art.54, commi 4 e 5 del D.Lgs 18/08/2000, n.267 (TUEL) che prevede l'adozione da parte del Sindaco di provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, al fine di tutelare l'integrità fisica della popolazione

RITENUTA

la propria competenza quale rappresentante della comunità locale ed autorità sanitaria locale, nelle more di ulteriori interventi da parte della Regione o dello Stato ai sensi dell'art. 32 L. 833 del 1978 e dell'art. 50 commi 5 e 6 del D.Lgs n. 267/2000 che dispone " *in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale*

ORDINA

1. la **chiusura** al pubblico, sino al giorno **3 aprile 2020**, di tutti i giardini e aree verdi comunali recintate;
2. la **chiusura** al pubblico del cimitero comunale sino al giorno **3 aprile 2020**, garantendo, comunque, l'erogazione del servizio di trasporto, ricevimento, inumazione e tumulazione e ammettendo la presenza per l'estremo saluto dei familiari fino al 2° grado e garantendo altresì la disponibilità della camera mortuaria per il ricevimento e la custodia temporanea dei feretri provenienti da strutture sanitarie;
3. la **chiusura** al pubblico del centro di raccolta rifiuti, sino al giorno **3 aprile 2020**, garantendo il servizio porta a porta, incluso il servizio domiciliare ritiro ingombranti

DISPONE

- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente;
- l'adozione degli atti consequenziali a cura del Responsabile Area 2

AVVERTE CHE

in caso di violazione alle prescrizioni contenute nella presente ordinanza al trasgressore sarà comminata la sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs 267/2000

contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione (Legge 06/12/1971 n. 1034) oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di giorni 120 dalla notificazione (D.P.R. 24.12.1971, n.1199).

La presente ordinanza ha efficacia sino al 3 aprile 2020 incluso, salvo ulteriori proroghe legate al protrarsi dell'emergenza sanitaria.

Si notifici a:

PREFETTURA - U.T.G

PEC protocollo.prefrm@pec.interno.it

ALLA LOCALE STAZIONE CARABINIERI

ALLA SOC. DIODORO ECOLOGIA SRL

PEC diodoroecologia@pec.it

ALLA SOC. QUALITY SERVICE SRL

PEC quality.servicesrl@pec.it

IL SINDACO
Dott. Fabio Di Lorenzi

